

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

Deliberazione C.d.A. n. 81/14/DI (riunione del 19/05/2014)

Il Consiglio di Amministrazione,

- vista la L. 21/86;
- visto il D. Lgs. 509/94;
- visti lo Statuto ed i Regolamenti vigenti;
- vista la Legge 12/11/2011, n. 183 (GU 14/11/2011, n. 265), in particolare l'art.10 recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato*" (legge di stabilità 2012), che consente la costituzione di società per l'esercizio esclusivo di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico (le c.d. società tra professionisti o società professionali, indicate di seguito come 'STP');
- visto il Regolamento attuativo emanato con Decreto del Ministero della Giustizia 08/02/2013, n. 34 (GU del 06/04/2013, n. 81);
- rilevata la necessità di regolamentare gli obblighi contributivi nei confronti della CNPADC connessi e conseguenti all'attività professionale svolta dai Dottori Commercialisti nell'ambito di STP;
- con il voto favorevole di tutti i presenti,

delibera quanto segue:

- 1) il reddito netto professionale da porre a base di calcolo del contributo soggettivo dovuto annualmente alla CNPADC dal Dottore Commercialista socio di STP, è determinato sommando all'eventuale reddito professionale prodotto individualmente e/o in associazione professionale, la quota di reddito prodotto dalla STP ed attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili; a tal fine si prescinde dalla qualificazione fiscale del reddito e dalla destinazione che l'assemblea della STP abbia eventualmente riservato a detti utili e, quindi, non rileva l'eventuale mancata distribuzione ai soci;
- 2) la STP è tenuta ad applicare la maggiorazione percentuale di cui all'art. 2, c. 2, del Regolamento di disciplina del regime previdenziale, a titolo di contributo integrativo, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d'affari prodotto ai fini IVA in proporzione alla quota di partecipazione agli utili dei soci Dottori Commercialisti così come definita al seguente punto;
- 3) il volume d'affari ai fini IVA complessivo da porre a base di calcolo del contributo integrativo dovuto annualmente alla CNPADC dal Dottore Commercialista socio di STP, è determinato sommando all'eventuale volume di affari ai fini IVA prodotto individualmente e/o in associazione professionale, l'ammontare pari al volume d'affari complessivo della STP (al netto del 4%) moltiplicato per la percentuale di partecipazione agli utili spettante al professionista stesso. Nel caso in cui tra i soci della STP siano presenti soci non professionisti, la percentuale di partecipazione agli utili deve essere riproporzionata, escludendo dal calcolo la quota di

Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti

partecipazione dei soci non professionisti. La maggiorazione deve essere riversata alla Cassa indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore, è ripetibile nei confronti di quest'ultimo ed il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali;

- 4) ciascun socio Dottore Commercialista della STP deve annualmente comunicare alla CNPADC il reddito netto professionale complessivo e il volume di affari ai fini IVA complessivo, così come definiti rispettivamente ai precedenti punti, e versare la relativa contribuzione soggettiva ed integrativa dovuta secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale;
- 5) ai fini della decorrenza degli obblighi di versamento dei contributi e di comunicazione dei dati reddituali alla CNPADC, in caso di svolgimento esclusivo dell'attività professionale mediante STP, rileva la concomitanza di iscrizione all'albo professionale e la qualifica di socio così come indicata nello Statuto o nell'atto costitutivo della STP; in caso di assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria, la decorrenza di iscrizione obbligatoria alla CNPADC è fissata al 1° gennaio dell'anno in cui coesistono i suddetti requisiti;
- 6) le disposizioni di cui alla presente deliberazione si applicano a tutti i Dottori Commercialisti soci di STP, indipendentemente dall'Albo e dal Registro al quale risulti iscritta la STP in funzione dell'attività prevalente, come definita nello statuto o nell'atto costitutivo;
- 7) restano ferme e si applicano anche ai Dottori Commercialisti soci di STP tutte le altre disposizioni disciplinate dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti vigenti.

IL SEGRETARIO
(Anna Faccio)

IL PRESIDENTE
(Renzo Guffanti)

in vigore fino al 31/12/2016